



Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA

L'ISPETTORE GENERALE CAPO DI FINANZA

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, concernente l'attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;

Visto l'articolo 27, comma 7, del decreto legislativo del 17 luglio 2016, n. 135, pubblicato nella G.U. n. 169 del 21 luglio 2016, il quale dispone che nelle more dell'emanazione del testo unico delle disposizioni regolamentari, continuano ad applicarsi quelle già emanate in attuazione degli articoli 2, 3, 6, 7, 8 e 13 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;

Visto l'articolo 21 del citato decreto legislativo n. 39/2010, in materia di competenze e poteri del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visti, in particolare, gli articoli 7, comma 1, lettera o), e 8, comma 1, lettera g) del D.P.C.M. del 27 febbraio 2013, n. 67 che affidano al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato Generale di Finanza -, la competenza a svolgere i compiti attribuiti al Ministero dell'economia e delle finanze dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei conti;

Visto il decreto del 17 luglio 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2014 n.75, di individuazione e di attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze e che in particolare, all'articolo 3, comma 2 definisce gli Uffici e le funzioni dell'Ispettorato Generale di Finanza;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 giugno 2012, n.146, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 29 agosto 2012 che, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39, istituisce e disciplina il nuovo Registro del tirocinio;

Visto l'articolo 11 del D.M. del 25 giugno 2012, n.146 concernente le modalità di svolgimento del tirocinio ed in particolare il comma 4 il quale prevede che entro sessanta giorni dal termine di ciascun anno di tirocinio, il tirocinante redige una relazione sull'attività svolta, specificando gli atti ed i compiti relativi ad attività di revisione legale a cui ha partecipato, da trasmettersi alla Commissione istituita ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo n. 39/2010;

Considerato che il comma 7 del medesimo articolo stabilisce che, “qualora gli obblighi previsti dal comma 4 del presente articolo non siano adempiuti entro il termine di 120 giorni successivi allo scadere di ciascun anno di tirocinio, il tirocinio è automaticamente sospeso per un periodo massimo di due anni, salvo riprendere dal momento della presentazione della prevista relazione”;

Visto i decreti dell'Ispettore Generale Capo di Finanza della Ragioneria Generale dello Stato prot.69282 del 31 agosto 2016 e prot. 56980 del 30 marzo 2017 con cui è stata rilevata l'intervenuta sospensione del tirocinio, ai sensi del citato articolo 11, comma 7, del D.M. 146/2012, tra gli altri, anche dei n.5 nominativi indicati nell'allegato elenco;

Viste le relazioni annuali presentate dai n.5 nominativi, tendenti ad ottenere la ripresa e il contestuale completamento del tirocinio;

Considerato che le predette relazioni annuali sono idonee a dimostrare il completamento del periodo di tirocinio richiesto;

Vista la deliberazione della Commissione centrale per i revisori legali con la quale, nella riunione del 19 settembre 2017, esprime parere favorevole al rilascio del provvedimento di conclusione del tirocinio e la cancellazione dal relativo registro dei n.5 nominativi iscritti nel Registro del tirocinio ed indicati nell'elenco allegato al presente decreto;

Ritenuto di poter riconoscere il completamento del tirocinio triennale e la cancellazione dal relativo registro dei nominativi di cui all'allegato elenco;

DECRETA

Per quanto specificato in premessa, la conclusione del periodo di tirocinio triennale e la cancellazione dal Registro del tirocinio, istituito con D.M. del 25 giugno 2012, n. 146, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo del 27 gennaio 2010, n. 39, di n.5 nominativi indicati nell'elenco allegato al presente decreto.

Firmatario1

Elenco dei tirocinanti, sospesi ai sensi dell'art. 11, comma 7, del D.M. n. 146 del 25 giugno 2012, che hanno presentato la comunicazione di ripresa e contestuale completamento del tirocinio triennale:

- 1) DIANO DAVIDE, nato a SANREMO (IM) il 11 novembre 1984, residente in SANREMO (IM)
codice fiscale DNIDVD84S11I138R, iscritto dal 21 giugno 2013.
Tirocinio concluso in data 22 giugno 2016.
- 2) MINUTIELLO PASQUA LIANA, nato a ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA) il 5 maggio 1989, residente in PALAGIANELLO (TA)
codice fiscale MNTPQL89E45A048Z, iscritto dal 25 marzo 2013.
Tirocinio concluso in data 18 giugno 2016.
- 3) PERUSI JESSICA, nato a VERONA (VR) il 22 ottobre 1987, residente in VERONA (VR)
codice fiscale PRSJSC87R62L781G, iscritto dal 2 luglio 2013.
Tirocinio concluso in data 4 ottobre 2016.
- 4) PINTO ROSA, nato a POLLA (SA) il 25 aprile 1987, residente in SASSANO (SA)
codice fiscale PNTRSO87D65G793I, iscritto dal 8 febbraio 2013.
Tirocinio concluso in data 18 febbraio 2016.
- 5) SNAIDERO MARTA, nato a UDINE (UD) il 26 settembre 1987, residente in SANTA MARIA LA LONGA (UD)
codice fiscale SNDMRT87P66L483A, iscritto dal 7 settembre 2011.
Tirocinio concluso in data 6 dicembre 2015.